

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E ASSISTENZIALI E ALTRI SERVIZI PRESSO L’ISTITUZIONE COMUNALE “VILLA MIARI” DI SANTORSO E L’ISTITUZIONE COMUNALE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

CIG 936816999D

Risposte ai chiarimenti dd. 15.11.2022

Quesito n. 1: Chiediamo conferma che sia consentita la partecipazione in RTI come segue:

- Mandataria, alla quale sono in capo i servizi sanitari e di assistenza sociale (prestazione principale), non rientrante tra i soggetti di cui all’art.112 dato che tali prestazioni non possono essere eseguite da personale disabile/svantaggiato;

- Mandante, alla quale sono in capo le prestazioni secondarie, rientrante tra i soggetti di cui all’art.112.

Risposta: A parziale rettifica di quanto previsto dai punti 8.4 e 8.5 del Disciplinare di gara si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 2: Con riferimento alle premesse di cui al disciplinare di gara e in particolar modo al passaggio in cui si legge: “La partecipazione alla procedura di gara è riservata, ai sensi dell’art. 112 del Codice, ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’inserimento di personale svantaggiato dovrà essere previsto con riferimento unicamente ai servizi di guardaroba, pulizia e ausiliario di cucina”, siamo a richiedere conferma del fatto che la riserva di partecipazione ex art. 112 del D.Lgs. 50/2016, sia da intendersi come riferita esclusivamente alle prestazioni relative ai servizi di guardaroba, pulizia e ausiliario di cucina. Diversamente opinando infatti si renderebbe sostanzialmente impossibile l’esecuzione della prestazione principale (Servizi sanitari e di assistenza sociale), in quanto, come noto, lo scopo principale relativo all’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate è proprio delle Cooperative Sociali c.d. di “Tipo B”, le quali tuttavia non possono eseguire le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali che sono invece proprie delle Cooperative Sociali c.d. di “Tipo A”, le quali a loro volta non possono legalmente avere come scopo principale quello relativo all’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (ex art.1, comma 1 L. 381/1991). In altre parole, si chiede conferma del fatto che la partecipazione alla gara sia riservata a soggetti aggregati (anche mediante RTI, Consorzio, subappalto), all’interno dei quali le prestazioni secondarie siano eseguite da soggetti aventi le caratteristiche previste dall’art. 112 del D.Lgs.50/2016.

Risposta: Si veda la risposta al quesito n.1.

Quesito n. 3: In riferimento alla presente procedura siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimenti:

a. Si chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. c) D. lgs. n. 50/2016 (le cui consorziate ed il consorzio stesso rientrano nella categoria imprese sociali

di cui al D.Lgs. 112/2017), sia sufficiente che almeno una delle consorziate abbia quale scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che possano riservarne l'esecuzione nel contesto di lavori protetti quando almeno il 30% dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Ciò anche a fronte del fatto che l'inserimento del personale svantaggiato è previsto solo per i servizi di guardaroba, pulizia e ausiliario di cucina, qualificati come secondari, mentre, per quanto riguarda la prestazione principale (servizi sanitari e di assistenza sociale) sarà impiegato personale non rientrante in tale categoria e qualificato professionalmente ai sensi della normativa di settore.

b. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, si chiede conferma che, relativamente al requisito di idoneità di cui al par. 8.1 lett. b) in caso di partecipazione di un Consorzio stabile ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. c) D. lgs. n. 50/2016, sia sufficiente che una delle consorziate appartenga almeno alla fascia di classificazione D di cui all'art. 3, l.82/1994 e del DM 274/1997, indipendentemente da quale sarà la cooperativa designata all'esecuzione del servizio di pulizia. Ciò in virtù del principio del cumulo dei requisiti previsto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

c. Analogamente, in virtù del principio del cumulo di cui sopra, si chiede conferma che il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità di cui al par.8.3 lett. b), possa essere posseduto dal consorzio e da una o più consorziate esecutrici. Quanto sopra alla luce del costante orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità per il Consorzio stabile di sommare i requisiti posseduti dalle singole consorziate (anche non esecutrici) per la propria qualificazione alle gare, in quanto "naturale conseguenza della comune struttura di impresa propria del consorzio stabile che si concretizza in un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e, come tale, può avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento" (Cfr., tra le varie, T.A.R. Lazio 454019/2021 che conferma Cds 2588/2021).

Risposta:

a. Si conferma, a parziale rettifica di quanto previsto dai paragrafi 8.4 e 8.5 del Disciplinare di gara. Si veda la risposta al quesito n. 1.

b. Non si conferma. Il requisito di idoneità di cui al par. 8.1 lett. b) deve essere posseduto dalla cooperativa che eseguirà il servizio di pulizia. Si veda il paragrafo 8.5 del Disciplinare di gara.

c. Il requisito di cui al par. 8.3 lett. b), come previsto dal paragrafo 8.5 del Disciplinare di gara, deve essere posseduto da tutte le imprese indicate come esecutrici.

Quesito n. 4: Al fine di prendere conoscenza di informazioni utili alla presentazione di un'offerta ponderata ed adeguata siamo a porre i seguenti quesiti:

a. Chiediamo un chiarimento rispetto alla previsione capitolare di "Consegna pasti a domicilio in tutto il comune di Lonigo con i 2 furgoncini di proprietà dell'operatore economico aggiudicatario." rispetto al servizio ausiliario di cucina presso l'Istituzione Comunale Villa Miari e ulteriormente se sia da prevedere l'attività di consegna pasti con automezzi forniti dall'aggiudicatario.

b. Chiediamo il monte ore annuo presunto per il servizio ausiliario cucina.

c. Chiediamo di poter ricevere le planimetrie delle strutture in formato PDF e DWG con indicazione degli spazi oggetto del servizio di pulizia.

Risposta:

a. La previsione citata si tratta di un refuso. Non è pertanto previsto tale servizio.

b. Il monte ore annuo presunto per il servizio ausiliario di cucina è pari a 9.620 ore.

c. I documenti in possesso dell'Amministrazione sono stati pubblicati tra i documenti di gara. Con riferimento a Villa Miari, si precisa che gli spazi del reparto C, piano C0 (centro diurno) e C1 (sala da pranzo e spazio animazione) non sono attualmente realizzati.

Quesito n. 5: In relazione alla procedura di gara in oggetto:

a. Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla gara in forma aggregata (RTI, Consorzio, subappalto) il requisito di cui al paragrafo 8.3 lett. b) del Disciplinare di gara (possesso ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto di affidamento) debba essere posseduto dalle ditte che partecipano alla gara in forma aggregata ciascuna con riferimento al servizio che andrà a svolgere;

b. Si chiede conferma sia ammessa a partecipare alla gara una Coop. Sociale di tipo A che dichiari in fase di gara l'intenzione di subappaltare i servizi di guardaroba, pulizia e ausiliario di cucina ad una Coop. Sociale di tipo B;

c. In caso di risposta affermativa al quesito b. si chiede conferma che i requisiti di cui al paragrafo 8.1 lett. b) del Disciplinare di gara (iscrizione al Registro delle Imprese con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "D", di cui all'art. 3 della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274), di cui al paragrafo 8.3 lett. a del Disciplinare di gara di "avvenuta esecuzione nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando per un importo complessivo nel triennio di almeno € 800.000,00, con riferimento ai servizi di pulizia in ambito sanitario e/o per servizi ausiliario di cucina in ambito sanitario" e di cui al paragrafo 8.3 lett. b) del Disciplinare di gara (possesso ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto di affidamento) debbano essere posseduti dalla ditta subappaltatrice;

d. si chiede inoltre conferma che in fase di gara sia sufficiente dichiarare l'intenzione di subappaltare tali attività e che la presentazione del nominativo della ditta subappaltatrice e della documentazione a comprova del possesso di tali requisiti debba essere effettuata dalla sola ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto.

Risposta:

a. Non si conferma. Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 8.3 lett. b) del Disciplinare di gara deve essere posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento. In caso di consorzio si veda la risposta al quesito n. 3 punto c.

b. Non si conferma. Il concorrente (in forma singola o associata) deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti da punto 8.1 e dal punto 8.3 del disciplinare di gara.

c. Si veda la risposta di cui al punto b.

d. Si vedano le risposte di cui ai punti che precedono. In caso di subappalto non sarà comunque necessario indicare il nominativo del subappaltatore.

Quesito n. 6: Al fine di prendere conoscenza di informazioni utili alla presentazione di un'offerta ponderata ed adeguata siamo a porre i seguenti quesiti:

a. Relativamente all'inserimento di personale svantaggiato [...] con riferimento unicamente ai servizi di guardaroba, pulizia e ausiliario di cucina si chiede conferma che in caso di raggruppamento le prestazioni secondarie possano essere svolte in parte dalla mandataria (senza prevedere l'inserimento di personale svantaggiato) purché nel suo complesso l'offerta preveda l'inserimento di tali risorse (nello specifico servizi sanitari e di assistenza sociale, servizi di pulizia, servizi vari di parrucchiera, pedicure in capo alla mandataria; servizi ausiliario di cucina e servizi di guardaroba in capo alla mandante - cooperativa sociale il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate);

dalla lettura della lex specialis non pare infatti che le prestazioni secondarie di guardaroba, pulizia e ausiliario di cucina debbano essere necessariamente svolte nella loro totalità mediante impiego di personale svantaggiato.

b. Con riferimento alla produzione pasti, si chiede se il servizio sia gestito presso le due strutture con personale proprio delle Istituzioni o se sia invece affidato (del tutto o in parte) a ditta/e esterna/e; in questo secondo caso si chiede di indicare, in ottemperanza alle previsioni della L. 241/1990 e s.m.i. il nominativo della/e ditta/e esterna/e incaricata/e.

Risposta:

a. Si conferma.

b. Il servizio di produzione pasti, in entrambe le strutture, è attualmente affidato a Serenissima Ristorazione S.p.A.

Quesito n. 7: Al fine di una corretta formulazione dell'offerta relativa alla procedura in oggetto, siamo a formulare i seguenti chiarimenti:

a. Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 8.3 lett. a) del disciplinare di gara, si chiede conferma che per "ultimo triennio" siano da intendersi gli ultimi esercizi approvati (2019-2020-2021).

b. Sempre con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto che precede, si chiede conferma che trattasi di refuso quanto indicato nella sez. C (secondo riquadro) del modello DGUE pubblicato da Codesta stazione appaltante, ove vengono indicati anche "servizi di lavanderia e lavanolo".

Risposta:

a. Non si conferma. Come previsto dal par. 8.3 del Disciplinare di gara, periodo di riferimento è nel "ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando" pertanto dal 26.10.2019 al 26.10.2022.

b. Si conferma che si tratta di un refuso.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Antonella Dalle Ore